



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

16349 - 25

Composta da

Gastone Andreazza

- Presidente -

Vittorio Pazienza

Enrico Mengoni

Ubalda Macrì

- Relatore -

Fabio Zunica

Sent. n. sez. **1662**

CC - 04/12/2024

R.G.N. 25484/2024

Depositata in Cancelleria

ha pronunciato la seguente

Oggi,

30 APR. 2025



SENTENZA

sul ricorso di [REDACTED]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Mariani

avverso l'ordinanza in data 01/07/2024 del Tribunale di Salerno,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito per l'indagato l'avv. [REDACTED] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1° luglio 2024 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [REDACTED] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 4 giugno 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Salerno che aveva convalidato il sequestro d'urgenza della polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui agli art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, degli art. 110 cod. pen., 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001, degli art. 110 cod. pen. e 181 d.lgs. n. 42 del 2004; 110 cod. pen. e 734 cod. pen.

AM

2. Il ricorrente articola due censure per violazione di legge, sotto il profilo dell'omessa motivazione, in ordine al *periculum in mora*, di cui nega l'esistenza sia rispetto ai reati edilizi che rispetto al reato paesaggistico perché il manufatto era stato completato.

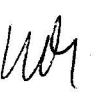
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, tra le più recenti, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel caso in esame, il ricorrente, sebbene affermi di censurare l'ordinanza per violazione di legge, solleva in realtà un problema di motivazione.

Con il primo motivo, infatti, sostiene che le opere, di cui non contesta l'abusività, erano ultimate e lamenta che non si era tenuto conto delle comunicazioni di ultimazione ritualmente inoltrate al Comune. L'omessa valutazione del dato è considerata alla stregua dell'omessa motivazione. Il Tribunale ha accertato, invece, sulla base della relazione della polizia giudiziaria, che dei molteplici interventi abusivi realizzati in difformità del permesso a costruire, alcuni erano stati completati e altri erano in corso di ultimazione e che per questi mancavano sia le opere di pitturazione sia le opere relative agli impianti. Ha quindi implicitamente disatteso l'argomento difensivo, ritenendo recessivo il dato della comunicazione al Comune rispetto ai risultati dei sopralluoghi della polizia giudiziaria. La decisione è in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità. Il Consiglio di Stato ha affermato che le dichiarazioni di parte, relative all'ultimazione dei lavori, non assumono rilevanza probatoria in ordine alla data di effettiva conclusione degli stessi e alla loro regolarità (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7644/2023). La Corte di cassazione ha precisato poi che la valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio, con la conseguenza che la permanenza del reato di costruzione in difetto del permesso di costruire cessa con



la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte (tra le più recenti, Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014, dep. 2015, Prevosto, Rv. 263339 - 01).

Con il secondo motivo lamenta l'omessa motivazione del pericolo rispetto al reato paesaggistico e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il pericolo non può essere desunto solo dalla esistenza ed entità delle opere ultimate, essendo invece necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica delle stesse, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente pregiudicare il bene protetto dal vincolo, sulla base di un accertamento da parte del giudice circa l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela. La censura non coglie nel segno perché fondata sempre sul presupposto dell'ultimazione delle opere quando il Tribunale del riesame ha accertato che le opere erano ancora in corso nonostante le comunicazioni effettuate al Comune. In ogni caso, si riferisce al vizio di motivazione e non alla motivazione apparente o omessa, perché l'ordinanza dà conto del fatto che il libero uso dell'immobile, inteso nel suo complesso, comporta il rischio concreto e attuale del completamento definitivo delle opere abusivo e quindi dell'aggravamento delle conseguenze pericolose o dannose del reato, sia sotto il profilo della tutela del territorio che del paesaggio.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

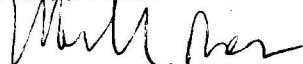
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso, il 4 dicembre 2024

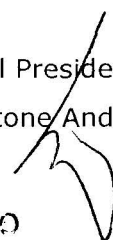
Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Gastone Andreazza



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Mariani

